

L'ascolto del minore tra espressione di un'opinione e raccolta di una testimonianza

Torino, 3 novembre 2025

Giovanni B. Camerini

Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

Ascolto in ambito civile: sollecitazione ad esprimere attivamente aspirazioni/istanze/opinioni

- Occasione in cui il soggetto esprime davanti ad un giudice o all'esperto delegato (alla autorità che deve decidere nel suo interesse) le proprie aspirazioni e la propria soggettività.
- Attiene alla persona globalmente intesa **con specifico riferimento ad una determinata vicenda.**
- **Non è mezzo istruttorio**, in quanto non è volto alla verifica di un fatto posto dalla parte alla base delle domande di parte;
- **non è assimilabile alla testimonianza** in quanto non è diretta a recepire fatti dei quali una persona possa riferire: anzi è il suo esatto contrario, in quanto nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e le opinioni, mentre nell'ascolto il minore è chiamato a manifestare la sua opinione;
- **nemmeno è assimilabile all'interrogatorio formale**: la prospettiva di confessione della parte di circostanze alla stessa sfavorevoli è evidentemente estranea all'audizione del minore



estraneità al sistema delle prove

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia

Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato – 1/7/ 2009

- L'ascolto costituisce un diritto e non un obbligo della persona minore di età.
- La persona minore di età deve quindi acconsentire a essere ascoltata; non deve essere sentita più del “necessario”.
- Alle sue opinioni deve essere dato il “giusto peso” in considerazione di età e maturità. Maggiore è l'impatto della questione sulla persona minore di età, tanto più è rilevante un'appropriata valutazione della sua maturità.
- Il Comitato sottolinea che la manipolazione dei bambini e degli adolescenti da parte degli adulti, ponendo i bambini e gli adolescenti in situazioni in cui viene detto loro cosa possono dire e esponendo i bambini e gli adolescenti a rischi attraverso la partecipazione, è una pratica non etica e non può essere considerata una modalità applicativa dell'art. 12 della Convenzione.

Le criticità: l'ascolto in caso di rifiuto di un genitore

Art. 473-bis.6

(Rifiuto del minore a incontrare il genitore)

Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.


Le criticità: l'ascolto in caso di violenza domestica

Art. 473-bis.45 c.p.c. (Ascolto del minore). – Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

La riforma Cartabia colloca il giudice in primo piano per l'ascolto del minore

- ***Raccolta di informazioni testimoniali su fatti storici***



- ***Raccolta di una opinione (esercizio attivo di un diritto relazionale)***

Ascolto in ambito penale → idoneità a rendere testimonianza (art. 196 c.p.p.)

Ascolto in ambito civile → capacità di discernimento

La capacità di discernimento nasce nei testi delle Convenzioni Internazionali e fa la sua comparsa nel nostro sistema attraverso l'art. 7 della Legge sull'adozione, cui fanno eco le numerose disposizioni che ripetono la stessa formula.

In entrambi gli ambiti si valutano le influenze suggestive (interne ed esterne) che possono avere agito → fattori contestuali e motivazionali

La capacità va valutata in riferimento alla concreta vicenda umana e processuale.

Capacità di discernimento: due significati:

- Capacità del minore di comprendere le proprie esigenze (**“intendere”** → **«capacità generica»**).
- Capacità di esprimere una decisione consapevole, ovvero di operare scelte adeguate per il loro soddisfacimento (**“volere”** → **«capacità specifica»**).
- Le due nozioni si differenziano: non è detto che la prima presupponga necessariamente la presenza anche della seconda.

La valutazione della capacità di discernimento

Discernimento

Contesto giuridico

- Capacità di capire ciò che è più utile per lui
- Capacità di prendere decisioni autonome

Legata al concetto di maturità

Contesto Psicologico

- Capacità di riconoscere i propri bisogni e elaborare strategie per soddisfarli
- Capacità di elaborare idee e fare scelte proprie senza condizionamenti

Legata al mondo dell'evoluzione psicologica

- **È dotato di discernimento colui il quale sia in grado di comprendere ciò che è meglio per se stesso, di avere opinioni ed aspirazioni, ma principalmente di operare delle scelte autonome, ovvero svincolate dall'influenza o dal condizionamento dell'altrui volontà.**

L'opinione del minore è secondaria se c'è la manipolazione del genitore

Published by  Valeria Mazzotta on  9 Febbraio 2025



L'ascolto del minore (anche, del caso, infradodicesimo, capace di discernimento) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti destinati a recedere solo a seguito della differente collocazione del minore.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 6 febbraio 2025, n. 2947

<https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17520047>

Ambito psicologico: la CTU

- **Ascolto e capacità di discernimento vanno quindi di pari passo**, per non conferire al fanciullo un potere decisionale non congruo con il suo grado di maturità.
 - Se al Giudice compete l'ascolto, al CTU spetta valutare la **capacità di discernimento** del minore.
 - La capacità va valutata in concreto, tenendo conto degli inevitabili condizionamenti esterni:
 - pressioni/minacce implicite
 - conflitti di lealtà
 - identificazioni “adesive”.
- **Valutazione della > o < genuinità**



Colloqui individuali con i figli

Le domande:

- *Che cosa fai quando sei con tuo padre/con tua madre?*
- *Parlate di tuo padre quando sei con tua madre?
Parlate di tua madre quando sei con tuo padre?*
- *Se avessi una bacchetta magica che cosa cambieresti in tua madre/in tuo padre?*
- *Ti capita di sentirti arrabbiato? Che cosa ti fa più arrabbiare?*
- *Dove dormi quando sei da tuo padre/da tua madre?*
- *Se hai un problema/una necessità con chi ne parli più volentieri? Con chi ti viene più facile farlo?*
- *Quali sono i tre desideri più grandi che hai?*

Capacità di autodeterminarsi e narcisismo

- → Evitare che il bambino si trovi schiacciato dal peso delle scelte espresse per compiacere l'uno o l'altro genitore, ricalcandone i giudizi ed i comportamenti → **adultizzazione**.
- → *"Her Majesty the Child"* (S. Freud) – Onnipotenza narcisistica.
- Sussiste il rischio di passare dall'**ascolto dell'abuso** all'**abuso dell'ascolto**.

Ascolto e interesse del minore

No all'ascolto del minore coinvolto nel conflitto tra i genitori

Published by  Valeria Mazzotta on  24 Febbraio 2025

In tema di divorzio, va esclusa l'audizione dei figli minori nel giudizio di divorzio quando risulta **contraria al loro interesse**, come nel caso in cui la coppia sia altamente conflittuale e quindi i figli siano portatori dei desiderata dei genitori, **o superflua**, come nel caso in cui sia già stata acquisita la relazione psico sociale sul nucleo con coinvolgimento del servizio sociale e dello psicologo che avevano incontrato i figli minori.

Cass. civile ord. 4561 del 21/2/2025

- La moltiplicazione degli ascolti (giudice, curatore speciale, CTU, Servizi) è coerente con i *best interests* del minore?
- Quali competenze sono richieste?

Come conciliare diritti ed interessi?

Art. 13 Convenzione Europea per l'esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo, 1996)

Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

1. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Come conciliare diritti ed interessi?

- Ricorso a pratiche ADR
- Evitare la moltiplicazione degli ascolti
- Non conferire al figlio un potere decisionale che non gli compete, alimentando in lui i conflitti di lealtà

Grazie dell'attenzione....

giovanni.camerini53@gmail.com